

**PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE
NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI.**

ORDINANZA N. 12/2014

SINDACO

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- Il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Considerato che

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Vista la legge 24 dicembre 1981 n. 689 " modifica sistema penale";

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Visti:

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1996;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 2111 112000 n. 353;
- la L.R. del 07.05.1996 n. 11 e s.m.i.;
- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contigibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 26712000, nonché del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI - DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche - artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;

2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio - infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, area di sosta turistica ...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 e i 20 metri;

3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comm. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e int. che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

Ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. modd. ed intt.

Oppure in via alternativa:

Ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 11 99 e succ. modd. ed intt.

DISPONE

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 " Disposizioni ordinamentale in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

La Polizia Municipale, Il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale di Castel Baronia; al Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia; al Comando Stazione C.F.S. di Castel Baronia ; al Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino; al Comando della Guardia di Finanza di Ariano Irpino; alla Regione Campania S.T.A.P. Foreste di Avellino.

Di dare alla presente Ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazione sul sito Web del Comune.

Si RICHIAMA, in fine l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio alle seguenti amministrazioni:

- 1) 0827/92008 – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
- 2) 0825/765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale
- 3) 800449911 numero verde della REGIONE CAMPANIA
- 4) 115 VIGILI DEL FUOCO
- 5) 1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO

Castel Baronia, lì 23/06/2014

IL SINDACO
(Felice MARTONE)

